

# Consob e Bankitalia così va impostata la nuova collaborazione

Fabio Bassan

**L**a Commissione parlamentare sul sistema bancario ha evidenziato i limiti dell'attuale riparto funzionale tra Banca d'Italia e Consob, che distingue la competenza in ragione della finalità: stabilità o trasparenza, rispettivamente. La questione attiene alle modalità con cui il riparto di competenze funzionali viene applicato, dunque allo scambio di informazioni tra l'autorità che vigila e quella che accerta la violazione. L'invio dei rapporti ispettivi e gli altri scambi di informazioni dovrebbero essere decisivi, quando idonei a sollecitare o definire l'indagine, per il perseguimento degli interessi tutelati da ciascuna autorità. Come è emerso nei casi recenti, cui la Commissione ha dato vasta eco, la questione verte sull'idoneità delle informazioni trasmesse da un'autorità ad attivare il procedimento dell'autorità destinataria.

Questa terra di mezzo rappresenta uno dei pericoli maggiori del riparto funzionale e un ostacolo concreto all'esercizio efficace dell'attività sanzionatoria, che rischia di intervenire fuori tempo massimo. Da cui ulteriori rischi, particolarmente rilevanti in una fase in cui la vigilanza sulle banche significative spetta alla Bce in base a competenza settoriale e non funzionale. Inoltre la procedura sanzionatoria si è arricchita di nuovi strumenti quali le misure d'intervento precoce o il *cease and desist order*, la cui finalità rischia di essere vanificata dalla tardività dell'intervento. Discorso analogo per l'emissione di titoli o la valutazione del prezzo delle azioni da parte delle banche e per gli altri casi in cui la correttezza dei comportamenti deve essere valutata nell'immediatezza.

I lavori della Commissione evidenziano una collaborazione tra Banca d'Italia e Consob effettiva ma a volte non pienamente efficace. Tale ridotta efficacia può essere imputata a un contrasto tra le esigenze di stabilità e quelle di trasparenza e correttezza: è in discussione la competenza ripartita per funzione. Il tema è complesso. Di certo una modifica dell'impostazione verso una ripartizione per settore (banche e mercati) rischia di acuire il contrasto. Il modello della competenza funzionale è applicato da Paesi con esperienze differenti (Francia, Regno Unito) ed è quello cui tende l'Ue, che

ha fondato finora la competenza delle agenzie nell'ambito bancario e finanziario sulla separazione per settori.

Una causa alternativa - o concausa - dell'efficacia a volte ridotta della collaborazione tra autorità può rinvenirsi nel ridotto livello di dettaglio degli attuali protocolli di collaborazione tra Consob e Banca d'Italia. È evidente la crisi tra la precisione delle norme e della loro applicazione nella fase procedimentale da parte di ciascuna autorità nella fase successiva all'accertamento (disciplinata nei regolamenti sanzionatori) e l'indeterminatezza della fase precedente (valutativa), soprattutto quando gli elementi probatori originano da indagine di altra autorità. Per ovviare a questo inconveniente (o concausa) è non sufficiente ma certamente opportuno stipulare nuovi protocolli di collaborazione che qualificano l'apparato documentale inviato da Banca d'Italia a Consob e viceversa, e ne scandiscono i tempi di valutazione sino al momento dell'accertamento. Poiché la fase valutativa non è disciplinata da norma primaria né è soggetta a riserva di legge, potrebbe essere idonea e adeguata rispetto all'obiettivo un'integrazione dell'attuale protocollo di collaborazione tra Consob e Banca d'Italia adottato ai sensi dell'articolo 5 del Tuf. Ciò, consapevoli del fatto che una norma primaria avrebbe altro significato e cogenza.

Un ulteriore elemento a tutela dell'efficacia della collaborazione tra Banca d'Italia e Consob potrebbe consistere nella codificazione - anche nell'attuale protocollo ex art. 5 del Tuf - di una procedura d'urgenza che preveda l'invio alla Consob di eventuale documentazione utile nel corso dell'attività ispettiva e non solo a conclusione di questa o in alternativa (e più facilmente), una comunicazione redatta seguendo protocolli specifici con cui Banca d'Italia notifichi a Consob in corso di ispezione, segnali d'allarme su temi di competenza di quest'ultima. Più difficilmente in questo caso, la documentazione o la comunicazione sarebbero idonee per se a produrre un accertamento di Consob; le consentirebbero però l'avvio tempestivo di un'indagine autonoma e mirata. Evidentemente, questa ipotesi dovrebbe essere regolata nel dettaglio, per evitare una discrezionalità eccessiva nell'esercizio dei poteri nell'attività investigativa e nella comunicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

